

RICHIESTE CHIARIMENTI:

QUESITO 8

Buongiorno,

in riferimento al Disciplinare art. 5 punto 2)

presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti:

- 1) per ultimi 3 anni dev'essere inteso il periodo 01.01.2014 - 31.12.2016?
- 2) nel caso per ultimi 3 anni si debba intendere il periodo luglio 2014 - maggio 2017, è possibile indicare gli importi per i soli anni 2015 e 2016 in quanto sono gli unici "completi"?

3) Ci permettiamo inoltre di osservare che nel disciplinare della procedura in oggetto manca la formula di calcolo della migliore offerta economica in caso di offerta superiore alla soglia.

Pur sapendo che si fa riferimento all'Allegato P, chiediamo gentilmente un'integrazione da parte di codesta spett.le Stazione Appaltante al disciplinare summenzionato.

Risposta a Quesito 8:

1-2) All'art. 5, punto 2 del Disciplinare di gara si richiede l'elenco dei principali servizi prestati, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi per gli anni 2014 – 2015 – 2016.

3) Per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto 3 del Quesito 8, comunichiamo che la formula per l'individuazione della migliore offerta economica in caso di offerta superiore alla soglia è riferita all'Allegato P.

QUESITO 9

Buongiorno,

nel caso si intendesse affidare in subappalto parte dei servizi (allegato n. 8) è necessario indicare anche la terna dei subappaltatori o è sufficiente apporre la crocetta?

Nel caso invece NON si volesse subappaltare, si è esonerati dal presentare il modello 8 (oppure va presentato solo firmato senza apporre crocetta?)

Ringraziando si porgono cordiali saluti.

Risposta a Quesito 9:

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. *"è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

L'allegato n. 8 deve essere presentato compilato e firmato dall'impresa che intende avvalersi del subappalto.

QUESITO 10

Gentile Dott. ,

Le scrivo in merito alla gara per la gestione dei Servizi Cimiteriali del Comune di Ponsacco. (Cig 706786283A)

Al **disciplinare di gara a pagina 7** nonché nel documento "**allegato 1**" **pag. 1 punto 10** viene indicato che *"Si precisa che la cauzione provvisoria dovrà coprire altresì la sanzione pecuniaria prevista dal D.L. 90/2014, dovuta per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti richiesti nella gara attraverso l'inserimento di un'appendice con l'assunzione esplicita di tale nuova garanzia."*

Abbiamo richiesto la sopraccitata cauzione ad un'agenzia dell'UNIPOL, la quale ci ha risposto che: ***"questa copertura è stata esclusa dalle condizioni della ns. polizza (perché non più previsto dalla normativa vigente) e, già interpellata per casi analoghi, la compagnia non solo non mi autorizza più l'inclusione di tale clausola, ma vuole che si precisi in allegato che la polizza non garantisce la sanzione in modo che sia evidenziato, sia nei confronti dell'Ente garantito, sia del contraente, che la polizza non è conforme a quanto previsto dal disciplinare (ma conforme a quanto previsto dalla normativa vigente)."***

Siamo dunque a richiederle delucidazioni in merito e cosa possiamo fare per evitare di non essere "in linea" con quanto richiesto dal disciplinare di gara in merito alla documentazione da presentare, e nel particolare, alla cauzione da produrre.

In attesa di un suo gentile riscontro,

Distinti saluti,

Risposta a Quesito 10:

Si precisa che ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 56/2017, che modifica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 *"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa"*.

Mentre risulta abrogato l'art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014, che obbligava il concorrente, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria, il cui versamento doveva essere garantito dalla cauzione provvisoria.

QUESITO 11

Gentile Ufficio,
nel caso partecipasse un consorzio ex art. 45 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, che moduli della documentazione fornita da codesta rispettabile stazione appaltante devono la/e cooperativa/e esecutrici compilare?

Distinti saluti,

Risposta a Quesito 11:

Si specifica che quanto da voi richiesto è indicato nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara.